



**CISAL MIGRANTI**  
**Associazione di Solidarietà per i Migranti**  
**STATUTO**

**TITOLO I**  
**DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI**

**Art.1 - Costituzione.**

È costituita un'associazione di promozione sociale di nome "CISAL MIGRANTI" - Associazione di Solidarietà per i Migranti ai sensi di Legge e successive modifiche, (di qui in avanti denominata semplicemente "CISAL MIGRANTI"), con sede legale in Roma Via Cristoforo Colombo 115.

"CISAL MIGRANTI" è un'Associazione apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro appartenente alla Cisal della quale accetta lo Statuto ed i relativi regolamenti attuativi.

**Art. 2 - Finalità**

La CISAL MIGRANTI, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 lett. b) e c) del D.lgs. 460/97 si impegna a perseguire in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale e ad arrecare benefici in modo esclusivo ai soggetti svantaggiati; a non svolgere attività diverse da quelle tipiche delle associazioni o in contrasto con lo Statuto e Regolamenti della Cisal. In particolare le attività diverse da quelle tipiche delle associazioni sono, ai sensi del presente statuto, espressamente vietate a chiunque opererà in nome e per conto della CISAL MIGRANTI.

In particolare la CISAL MIGRANTI, nel pieno rispetto di quanto previsto alla lettera a), svolgerà attività di solidarietà, di assistenza sociale, di tutela dei diritti civili, in favore dei migranti e delle persone emarginate e svantaggiate in genere, anche mediante attività di educazione alla legalità.

CISAL MIGRANTI, inoltre, si impegna a:

- a) valorizzare, fornendo sostegno e servizi, le associazioni, gli enti e gli altri soggetti collettivi impegnati in attività di sostegno ai migranti ed agli emarginati e svantaggiati in genere, nonché a favorire la nascita di un collegamento stabile con la Confederazione Cisal e con le Federazioni ad essa appartenenti ed aderenti, nonché tra tutte le associazioni, gli enti e gli altri soggetti collettivi impegnati per la legalità e per il sostegno ai migranti ed agli svantaggiati ed emarginati in genere, nei diversi settori di attività civili e sociali ( cultura, economia, ricerca, educazione, assistenza in genere, sport dilettantistico);
- b) promuovere un dialogo e una collaborazione, anche in forma di servizi diretti all'assistenza sociale ed alla tutela dei diritti civili, tra i soggetti aderenti a "CISAL MIGRANTI" e le Istituzioni;
- c) promuovere una cultura della legalità, della solidarietà e dell'ambiente, basata sui principi della Costituzione, nella valorizzazione della memoria storica per le persone che hanno operato alla crescita del nostro Paese, anche valorizzando le culture ed i valori dei Paesi di provenienza degli associati;
- d) promuovere l'elaborazione di strategie di lotta non violenta contro ogni forma di razzismo, xenofobia, violenza, sfruttamento e discriminazione operate nei confronti degli immigrati, degli emarginati e delle persone svantaggiate in genere;
- e) promuovere la nascita di una rete internazionale di associazioni ed enti impiegati nella prevenzione dei fenomeni di criminalità, illegalità, xenofobia e razzismo e nella promozione dei diritti e della giustizia sociale.

**Art. 3 - Attività**

"CISAL MIGRANTI" persegue le proprie finalità attraverso attività di servizio quali, a puro titolo esemplificativo:

- f) offrire servizi di consulenza ed assistenza, nell'ambito dell'assistenza sociale e della difesa dei diritti civili, che avvicinino i migranti, gli emarginati e gli svantaggiati alle Istituzioni
- g) organizzare iniziative culturali, di approfondimento e di informazione sui fenomeni migratorio e di emarginazione sociale e sulle strategie di inclusione sociale ad essi connessi;
- h) pubblicare materiali relativi alle iniziative di cui al punto a) nonché produrre e diffondere ogni altro testo o documento audiovisivo attinente alle finalità di "CISAL MIGRANTI"
- i) organizzare corsi di formazione e di informazione, privilegiando la collaborazione con l'Ecoform o gli Enti formativi costituiti dalla Cisol, per insegnanti, studenti, operatori sociali e per chiunque intenda impegnarsi per la crescita della cultura dell'integrazione ed inclusione sociale dei migranti e degli svantaggiati in genere, della cultura della legalità, della solidarietà, della non violenza e della tutela dell'ambiente;
- j) raccogliere, organizzare e diffondere documentazione aggiornata sulla immigrazione e sui fenomeni di discriminazione ed esclusione sociale;
- k) coordinare un'attività capillare di monitoraggio sull'evoluzione dei suddetti fenomeni e delle strategie per prevenire le forme di discriminazione sociale in genere, nei diversi contesti;
- l) redigere periodicamente una o più relazioni sui fenomeni dell'immigrazione e delle risposte sociali e istituzionali ai problemi ad esso connessi, basata sui risultati dell'attività di cui al punto e) e su ogni altro materiale disponibile;
- m) attivare una rete informatica interattiva tra gli associati;
- n) realizzare campagne su questioni rilevanti per il perseguimento delle finalità associative;
- o) promuovere scambi e gemellaggi tra i soggetti aderenti all'Associazione;

La "CISAL MIGRANTI" predispone e fornisce, in coerenza con le proprie finalità, ogni altro servizio che possa favorire la crescita e migliorare l'efficacia dell'azione dei propri aderenti ed il loro radicamento sociale e culturale.

Si ribadisce, anche per le attività connesse sopra elencate che queste saranno finalizzate all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e lo specifico divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate dall'art. 10, lettera a), del D.lgs. 460/1997.

#### **Art. 4 - Articolazione territoriale**

Cisol Migranti favorisce la più ampia partecipazione ed è perciò articolata in strutture regionali, Provinciali e territoriali.

Dette strutture sono munite di autonomia organizzativa e patrimoniale, nonché della rappresentanza legale e sono regolate da uno Statuto e da Regolamenti mutuati da quello nazionale, essendo nulle eventuali norme in contrasto.

## **TITOLO II SOCI**

#### **ART. 5 - Tesseramento**

Possono essere soci di "CISAL MIGRANTI" i singoli cittadini o gli stranieri che si riconoscono nelle finalità di "CISAL MIGRANTI" e ne accettino lo Statuto.

La qualifica di socio individuale si acquisisce previa domanda del richiedente.

L'adesione si perfeziona con la richiesta ed il pagamento della quota associativa, cui dovrà seguire entro 60 giorni l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

L'entità della quota associativa sarà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo attraverso un apposito regolamento e potrà variare a seconda dei servizi ad essa connessi o alla modalità di adesione che può essere individuale o collettiva.

La Tessera è annuale e dà diritto ai servizi offerti dall'Associazione, mentre l'assistenza sindacale relativa al rapporto di lavoro è riservata esclusivamente alle Federazioni della Cisl competenti che iscrivono i lavoratori in relazione al settore di appartenenza.

E' garantita la disciplina uniforme del rapporto associativo e l'effettività del rapporto medesimo; all'uopo è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, purché siano in regola con il tesseramento.

#### **Art.6 - Adesione Associazioni**

La domanda di adesione, da parte di altre Associazioni, dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo che ne valuterà l'ammissione o il rigetto motivato. Le Associazioni dovranno allegare alla domanda una copia dello statuto, o di altro documento che ne descriva l'attività svolta, fermo restando che l'adesione dovrà comunque avvenire da parte dei singoli soci con le procedure di cui all'art.6. In caso di rigetto della domanda, da comunicarsi in forma scritta, l'Associazione interessata potrà ricorrere entro 30 giorni al Collegio dei Garanti, il quale deciderà entro 60 giorni in forma scritta e motivata.

#### **Art. 7 - Diritti e obblighi dei soci**

I soci hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
- votare direttamente o per delega alle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto/dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'istituzione;
- partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
- conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati a:

- rispettare le norme del presente statuto;
- pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

#### **Art. 8 - Perdita della qualifica di socio**

La qualità di socio viene meno in seguito a:

- dimissioni volontarie;
  - mancato versamento della quota associativa;
  - morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- Il Consiglio Direttivo può deliberare, anche su proposta di un socio o di una istanza, la sospensione o l'esclusione di un socio nei seguenti casi di:

1. inadempienza protratta agli obblighi associativi;
2. comportamenti incompatibili con le finalità di "CISAL MIGRANTI";

Il Socio sospeso o escluso ha facoltà di ricorrere entro 30 giorni al Collegio dei garanti, il quale deciderà entro 60 giorni in forma scritta e motivata.

### TITOLO III ORGANI

#### Art. 9 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato di Presidenza;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Collegio dei garanti.



#### Art. 10 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci.

Nell'Assemblea ciascun socio ha diritto ad un solo voto e, nel caso in cui non possa intervenire, può farsi rappresentare a mezzo delega da un altro socio. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea dei soci comunque riunita è presieduta dal Presidente dell'Associazione, al quale è demandato il compito di controllare la validità della convocazione ed il regolare svolgimento dei lavori. Il Segretario deve provvedere alla stesura di apposito verbale.

#### Art. 11 - Convocazione e quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni quattro anni in via ordinaria per il rinnovo degli Organi e, in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta ne ravvisino la necessità o quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è valida, se effettuata attraverso la pubblicazione della data della stessa nelle sedi dell'Associazione e la comunicazione formale alla Segreteria Confederale della Cisl.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, nonché la data, l'ora ed il luogo per l'eventuale seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti:

- in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza in Assemblea di almeno 2/3 degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione, mentre in seconda convocazione sarà sufficiente la presenza della metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### Art. 12 - Poteri dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi dei soci;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;
- deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo.

### Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo deliberante dell'Associazione tra un'Assemblea e l'altra.

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 11 membri.

Il Consiglio deve riunirsi almeno due volte l'anno.

Il Presidente convoca le riunioni almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (raccomandata, telegramma, fax, E-mail) contenente l'ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare.

In caso d'urgenza documentata il termine può essere ridotto a cinque giorni

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

In questo caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venticinque giorni dalla convocazione.

Il Consiglio è regolarmente costituito:

- in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti;
- in seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti purché sia presente il Presidente o il Vice-Presidente.

In caso di parità di voti, il voto del Presidente ha valore decisivo.

Il Consiglio resta in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente, due Vice-Presidenti, un Segretario Organizzativo ed il Tesoriere - che costituiscono il Comitato di Presidenza;
- predisporre le norme per il funzionamento dell'Associazione (regolamento);
- approvare i bilanci preventivo e consuntivo annuali redatti dal Comitato di Presidenza;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- pronunciarsi sulla sospensione o espulsione dei Soci ai sensi del precedente art.9.

### Art. 14 - Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione; egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente. E' necessaria la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere o di un loro delegato qualora gli importi di spesa siano superiori all'importo definito dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione, in difetto della quale non potranno essere effettuate spese.

### Art. 15 - Il Comitato di Presidenza

Il Comitato ha i seguenti compiti:

- assume le decisioni di ordinaria amministrazione e quelle delegategli dal Consiglio Direttivo;
- è tenuto alla conservazione della documentazione dei registri e della contabilità dell'Associazione;

- prepara lo schema del progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, rispettivamente entro il mese di novembre e quello di giugno;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

**Art. 16 - Collegio dei revisori dei conti**

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è eletto dall'Assemblea ed elegge al suo interno il Presidente.  
 Dura in carica quattro anni e i membri sono rieleggibili.  
 Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.  
 Il Collegio riferisce annualmente al Consiglio Direttivo con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

**Art. 17 - Collegio dei Garanti**

Il Collegio dei Garanti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è eletto dall'Assemblea ed elegge al suo interno il Presidente.  
 Dura in carica quattro anni e i membri sono rieleggibili.  
 Il Collegio è l'organismo di garanzia statutaria dell'Associazione.  
 Il Collegio decide in unica istanza sulle questioni intervenute tra gli Associati e gli Organi dell'Associazione ad esso sottoposte per iscritto dal Presidente.  
 Esprime parere sui ricorsi concernenti la radiazione dei Soci inadempienti rispetto alle norme statutarie decise dal Consiglio Direttivo. Le motivate decisioni del Collegio hanno carattere definitivo e debbono essere notificate alle parti interessate.

**TITOLO IV  
 ASSOCIAZIONI REGIONALI E PROVINCIALI**

**Art. 18 - Cisl Migranti Regionali, Provinciali e Territoriali**

In ciascuna Regione/Provincia possono essere costituite Associazioni Regionali/Provinciali che saranno organizzate sulla falsariga di quella nazionale.  
 Gli Organi territoriali verranno eletti in un'Assemblea Regionale/Provinciale che dovrà tenersi almeno due mesi prima dell'Assemblea nazionale. Le Associazioni territoriali potranno anche essere costituite per comparto o frazionate in zone della stessa provincia secondo apposito regolamento.  
 Spetterà all'Assemblea Regionale/Provinciale nominare i delegati all'Assemblea nazionale.

**Art. 19 – Compiti Associazioni Regionali e Provinciali**

Spetta alle Associazioni Regionali o Provinciali:

- rappresentare l'Associazione a livello Regionale e Provinciale;
- promuovere le azioni necessarie e risolvere i problemi sindacali e organizzativi di carattere locale;
- curare il collegamento con il Comitato di Presidenza e il Consiglio Nazionale;
- proporre al Consiglio Direttivo le designazioni dei rappresentanti locali negli organismi ove tali rappresentanze siano richieste o previste.

**TITOLO V  
 PATRIMONIO - BILANCIO - LIQUIDAZIONE**

**Art. 20 – Patrimonio**

Le risorse economiche e finanziarie dell'Associazione provengono da:

- contributi ed elargizioni degli aderenti (es. quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;

- contributi, erogazioni, finanziamenti, sovvenzioni e provvidenze comunitarie, statali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e da Enti autonomi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento del fine sociale e umanitario dell'Associazione, quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerta di beni di modico valore.

Tutte le entrate dovranno essere registrate e ripartite, secondo il regolamento per il tesseramento. Tutti i livelli organizzativi sia territoriali sia settoriali sono contraddistinti da un proprio codice fiscale poiché sono sotto il profilo patrimoniale e finanziario autonomi gli uni dagli altri, anche rispetto alla sede nazionale e a quella regionale.

I responsabili delle strutture periferiche dovranno rispondere in proprio di ogni eventuale disavanzo di bilancio e di ogni obbligazione assunta per conto del livello organizzativo dagli stessi rappresentato.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della legge.

L'Associazione si uniforma al principio della gestione in economia di bilancio.

E' espressamente vietato approvare rendiconti in perdita, in caso di disavanzo, i responsabili dovranno prevedere il rientro con le risorse del tesseramento dell'anno successivo.

#### **Art. 21 - Bilancio o rendiconto**

Annualmente debbono essere redatti, a cura del Comitato di Presidenza, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

#### **Art. 22 - Gestioni separate**

La Cisal Migranti risponde, di fronte a terzi ed alla Autorità giudiziaria, unicamente delle obbligazioni assunte dal Presidente, congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Cassiere responsabile.

Le Associazioni Regionali, Provinciali e Territoriali o le persone che le rappresentano, sono responsabili, per le obbligazioni da esse direttamente assunte, verso chiunque. Non potranno, pertanto, per qualsiasi titolo, o causa o, in specie, per il fatto della dipendenza dalla Cisal Migranti, chiedere di essere sollevate dalla stessa, dalle obbligazioni da loro assunte e/o dalla loro diretta responsabilità.

#### **Art. 23 - Liquidazione**

Lo scioglimento della Cisal Migranti deve essere deliberato dal Congresso Nazionale con il voto favorevole dei 3/4 dei congressisti, sentito il parere favorevole della Segreteria Confederale della Cisal.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento deve provvedere alla nomina dei liquidatori stabilendone i poteri.

Nel caso di scioglimento di Cisal Migranti l'intero patrimonio sociale sarà devoluto ad Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle di Cisal Migranti.

#### **Art.24 - Codice civile**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente in tema di Associazioni.

**Norma transitoria**

Sino a convocazione della prima Assemblea dei soci e per un periodo massimo di tre anni le funzioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo previste dal presente Statuto saranno svolte dal Comitato dei soci Fondatori, così come individuati nell'atto costitutivo dell'Associazione.

Il Comitato dei soci fondatori, come primo atto, provvederà quindi a nominare Il Presidente, due Vicepresidenti , il Segretario organizzativo ed il Tesoriere che andranno a costituire il Comitato di Presidenza.

Il Comitato di Presidenza può istituire sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati. Al Presidente del Comitato di Presidenza sono attribuiti pieni poteri in ordine alla amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare il Presidente ha il potere di stipulare contratti e convenzioni che impegnano la responsabilità dell'Associazione Cisal Migranti, ivi compresa la registrazione dello Statuto, la richiesta del codice fiscale e l'apertura di conto corrente bancario o postale.

*[Handwritten signatures and initials]*

